



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZ. STACCATA DI LATINA

SEZIONE 39

SEZIONE
N° 39
REG. GENERALE
N° 1056/11
UDIENZA DEL

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PROCACCINI | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TOZZI | GIANDOMENICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CASTELLO | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

19/06/2013 ore 09:30
SENTENZA
N°

473/39/13

PRONUNCIATA IL:
19 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
30 SET 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1056/11 depositato il 11/02/2011
- avverso la sentenza n. 265/5/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LATINA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MARIGLIANI DOTT. VITTORIO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC4010501385

Il Segretario
Luca...

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti del sig. [redacted] per II.DD. e Iva, relativamente all'anno d'imposta 2003 (attività: Agenzia di mediazione immobiliare).

L'Ufficio, a seguito della propria attività istituzionale di controllo, ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 7, del DPR 633/1977 e dell'art. 32, comma 1, n. 7 del DPR 600/1973, accertava che nell'anno d'imposta 2003, il contribuente era intestatario di diversi c/c bancari e postali.

L'Ufficio, emetteva l'invito al contraddittorio anche con richiesta di produzione della documentazione contabile probatoria relativa all'attività svolta dal contribuente.

A seguito di mancata presentazione del contribuente, l'Ufficio emetteva l'avviso in controversia con il quale accertava il maggior reddito e il maggior volume di affari (ed erogava sanzioni).

La successiva istanza di autotutela non veniva accolta e quindi il contribuente presentava ricorso alla competente Commissione Tributaria.

Nel ricorso introduttivo il contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso impugnato in quanto i dati e gli elementi utilizzati dall'Ufficio non rispecchiavano il reddito soggetto a imposta; in via subordinata chiedeva la rideterminazione del reddito e delle sanzioni; e, in ulteriore subordine, chiedeva una riduzione delle sanzioni.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni *ex adverso* sollevate, deducendo l'infondatezza del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 265/05/2010, accoglieva in parte il ricorso: "dichiarando di non doversi ricomprendere nel calcolo del reddito di esercizio e del volume di affari attribuiti al sig. [redacted] in qualità di professionista, le somme rilevate dal conto intrattenuto con l'Ente Poste Italiane, perché estranee al rapporto tributario e quelle riguardanti "redditi diversi" di cui al quadro R della dichiarazione Unico 2004. Respinge nel resto".

Avverso detta sentenza propone appello il contribuente per chiederne la riforma, eccependo la contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, del DPR 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, del DPR

633/1973.

Nel merito, espone, in modo particolareggiato, la situazione dei vari c/c bancari a suo nome.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina per chiedere, con le proprie controdeduzioni il rigetto del gravame. L'Ufficio propone anche appello incidentale per la parte di sua soccombenza.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All'udienza odierna sono presenti il rappresentante dell'Ufficio e il difensore del contribuente.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l'appello del contribuente sia fondato e possa, pertanto, essere accolto.

E, invero, in ordine alla mancata risposta all'invito al contraddittorio da parte dell'Ufficio, il contribuente ha potuto fornire esaurienti giustificazioni, sia di ordine personale che familiare (necessità di accudire, in quanto figlio unico, la propria madre affetta da grave malattia, come risulta da certificato medico in atti).

In ordine alle movimentazioni rilevate sui c/c bancari, il contribuente ha potuto fornire anche in tale sede congrue giustificazioni riguardanti i versamenti e i prelevamenti producendo ampia documentazione.

Inoltre l'Ufficio non ha tenuto in considerazione che i c/c del contribuente erano affidati: il che consentiva allo stesso una maggiore capacità di spese.

Deve, altresì, osservarsi, la poca attenzione dell'Ufficio che si è limitato alla sommatoria dei singoli righi degli estratti conto, senza alcun vaglio critico, conteggiando anche gli interessi passivi di conto e le spese bancarie addebitate, finendo anche con il duplicare, in relazione al rapporto di carta di credito n. 3445731, gli importi di euro 15.051,82, conteggiandoli una volta come carta di credito e un'ulteriore volta all'interno del conto n. 2917.

Deve, dunque, sulla base delle dedotte argomentazioni, essere accolto l'appello del contribuente, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Rimangono assorbite argomentazioni proposte nell'appello incidentale dell'Ufficio.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della sua particolare peculiarità.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 39a - Sezione staccata Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

"Accoglie l'appello del contribuente, rigettando l'appello incidentale dell'Ufficio. Spese compensate".

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013.

Il Relatore
(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE
(Massimo Procaccini)

